

REGOLAMENTO (CE) N. 549/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di 342,92 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

L'organismo d'intervento italiano indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara per la vendita sul mercato interno di 342,92 tonnellate di risone da esso detenute.

Articolo 2

considerando quanto segue:

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare l'intera partita.

(1) Il regolamento (CE) n. 492/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto una gara per la vendita sul mercato interno di circa 2 752 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano. Tale quantitativo comprendeva cinque partite. La partita n. 4, del volume di 627,92 tonnellate, è stata messa in vendita ad un prezzo minimo di 267 EUR/t. Una frazione di tale partita, del volume di 342,92 tonnellate, si trova ancora in deposito ed è attualmente in uno stato avanzato di deterioramento. Occorre pertanto rimetterla in vendita alle condizioni adeguate.

Articolo 3

1. La data limite per la prima presentazione delle offerte è il 10 aprile 2002 e per l'ultima presentazione delle offerte è il 24 aprile 2002.

(2) Questa vendita sarà realizzata conformemente alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽⁴⁾.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente nazionale risi
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Telefono: (02) 885 51 11
Fax: (02) 86 13 72.

(3) In considerazione delle caratteristiche specifiche del prodotto, deteriorato a seguito di calamità naturali e attualmente in uno stato avanzato di deterioramento, è opportuno non stabilire un prezzo minimo e aggiudicarlo al miglior offerente, conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ⁽⁶⁾.

3. La merce è immagazzinata nel seguente deposito:

Corso Dante, 24 — Balzola (AL) celle 67, 76 e 86.

Articolo 4

La partita è aggiudicata al migliore offerente, senza limite minimo di prezzo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, se la partita è stata aggiudicata nonché, eventualmente, il prezzo offerto.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
⁽³⁾ GU L 71 del 13.3.2001, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.
⁽⁶⁾ GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.